

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 per quanto concerne la concessione degli aiuti di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del suddetto regolamento ai gruppi di produttori prericonosciuti.
 2. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
 - a) «gruppo di produttori prericonosciuto», un gruppo di produttori nuovo o non riconosciuto a norma del regolamento (CEE) n. 1035/72 prima dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2200/96, al quale lo Stato membro ha concesso il prericonoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 487/97;
 - b) «produttori», i produttori di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione⁽¹⁾;
 - c) «piano di riconoscimento», il piano di riconoscimento scaglionato, conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 478/97, presentato dal gruppo di produttori, dalla cui data di accettazione decorre il periodo massimo di cinque anni di cui all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2200/96;
 - d) «produzione commercializzata», la produzione degli aderenti ad un gruppo di produttori per la categoria di prodotti per la quale è concesso il prericonoscimento:
 - conferita al gruppo di produttori in questione ed effettivamente venduta dal suo intermediario allo stato fresco o trasformata;
 - venduta come indicato all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3), secondo e terzo trattino del regolamento (CE) n. 2200/96, previa autorizzazione da parte del gruppo;
 - venduta direttamente dai suoi aderenti alle condizioni previste all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3), primo e quarto trattino del regolamento (CE) n. 2200/96.
- La produzione commercializzata di cui al comma precedente non comprende la produzione degli aderenti ad altre organizzazioni o gruppi di produttori commercializzata tramite il gruppo di produttori in questione, come indicato all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3), secondo e terzo trattino del regolamento (CE) n. 2200/96;
- e) «valore della produzione commercializzata», il valore della produzione commercializzata considerata allo stadio «uscita gruppo di produttori», eventualmente «prodotto confezionato o preparato non trasformato».

Articolo 2

1. L'aiuto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 2200/96 è concesso, sotto forma

di aiuto forfettario, per le spese di costituzione e di funzionamento amministrativo del gruppo di produttori.

2. L'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 è determinato per ciascun gruppo di produttori in base alla rispettiva produzione annua commercializzata e

- a) per il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno, è pari, rispettivamente, al 5 %, 5 %, 4 %, 3 % e 2 % del valore della produzione commercializzata, entro i limiti di 1 000 000 di ECU di tale produzione, e
- b) per il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno, è pari, rispettivamente, al 2,5 %, 2,5 %, 2,0 %, 1,5 % e 1,5 % di qualsiasi valore che superi 1 000 000 di ECU di produzione commercializzata;
- c) è soggetto ad un massimale, per gruppo di produttori, pari a
 - a) 100 000 ECU il primo anno,
 - b) 100 000 ECU il secondo anno,
 - c) 80 000 ECU il terzo anno,
 - d) 60 000 ECU il quarto anno,
 - e) 50 000 ECU il quinto anno;
- d) è versato in rate annue, per un periodo massimo di sette anni a decorrere dalla data del prericonoscimento; gli anni sono contati a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato accordato il prericonoscimento.

Articolo 3

1. L'aiuto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 2200/96 è concesso, direttamente o tramite istituti di credito, sotto forma di prestiti con determinate caratteristiche, per coprire una parte delle spese relative ad investimenti connessi alla realizzazione delle azioni e delle misure indicate nel piano di riconoscimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 478/97.

Non sono compresi gli investimenti che possono creare condizioni di distorsione di concorrenza nelle altre attività economiche del gruppo di produttori, né quelli che non soddisfano i criteri di scelta adottati dalla Commissione in base all'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 951/97.

2. Gli investimenti che direttamente o indirettamente vanno a vantaggio delle altre attività economiche del gruppo di produttori sono finanziate in proporzione alla loro utilizzazione da parte dei settori o dei prodotti a cui si riferisce il prericonoscimento del gruppo di produttori.

Articolo 4

1. La concessione del riconoscimento pone termine alla concessione degli aiuti previsti agli articoli 2 e 3.

⁽¹⁾ GU L 62 del 4. 3. 1997, pag. 16.